



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

Prot.: 142124/RU

Roma, 31 marzo 2022

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborsio sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell'anno 2022. **Informativa.**

Ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022, si evidenzia che il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*, all'art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, a decorrere **dal 22 marzo 2022** e fino al **21 aprile 2022**, riducendola da euro 617,40 ad **euro 367,40 per mille litri**.

Per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto legge ha stabilito la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.

Pertanto, richiamando le vigenti norme applicative dell'agevolazione in oggetto, i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili afferenti il primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare, quali risultanti:

- dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito spedite, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI**Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici**

Per tutto quanto sopra argomentato, nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1 gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1 gennaio al 21 marzo 2022.

Di contro, sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal **1° aprile al 2 maggio 2022**.

I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate⁽¹⁾.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link⁽²⁾;
3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui

⁽¹⁾ Cfr. direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

⁽²⁾ (Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane) <https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane>

spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata⁽³⁾.

II. Importo rimborsabile

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a **euro 214,18 per mille litri** di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, come specificato in premessa.

III. Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

1. l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - (a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - (b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
2. l'attività di trasporto di persone svolta da:
 - (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
 - (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

⁽³⁾ Cfr. allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020

- (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277⁽⁴⁾.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number)**.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante").

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell'allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo fornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

⁽⁴⁾ Cfr. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000.

IV. Fattispecie escluse dall'agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Ciò per effetto dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività dell'art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

La nuova esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, con il predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardo i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2016, con l'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) quanto ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2015, con l'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) relativamente ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

Per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l'insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Al riguardo, precisato che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione, non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, si rinvia alla disciplina comunitaria di settore per l'individuazione delle categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III;

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI**Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici**

- veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, in relazione ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo III.

V. Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2022”;

oppure:

- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2022”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI. Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B

L'art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI**Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici**

ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile precisare che:

- nella colonna **“DATA FINE POSSESSO”** è previsto l’inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, viene riportata la predetta data. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo – 31 marzo 2022) del trimestre solare;
- la colonna **“MEZZI SPECIALI”** è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna **“LITRI CONSUMATI”**, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio imputabili ad operazioni di rifornimento effettuate entro la fine della giornata del 21 marzo od a prelievi da apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato di prodotto consegnato entro la medesima data, come documentato dalle relative fatture d’acquisto o dall’e-DAS secondo le modalità richiamate in premessa, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi;
- nella colonna **“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”**, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo, avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito entro la fine della giornata del 21 marzo anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.

Sulla stessa linea, per quanto riguarda le modalità di compilazione del Quadro B ed in particolare delle colonne raggruppate nel riquadro “Fatture di acquisto del gasolio”, si precisa che:

- nella colonna denominata **“TOTALE LITRI FATTURATI”** l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo;
- nella colonna **“NUMERO FATTURE”**, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle

fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1 gennaio - 21 marzo 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo. Si rinvia agli indirizzi operativi adottati con la circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020.

Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia stata ancora completata la fase istruttoria per l’attribuzione del codice identificativo, l’esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc. e non superiore a 10 mc. privo di codice identificativo).

In proposito, appare utile far presente che, trattandosi di gasolio per autotrazione stoccato e consumato per usi propri dell’esercente attività di trasporto e non per farne rivendita, sul titolare dei suddetti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato [art. 25, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 504/95] non trova applicazione l’obbligo di comunicazione delle giacenze previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 21/22, cui sono sottoposti gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 ed impianti di distribuzione stradale di carburante di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25.

VII. Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.**

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il **30 giugno 2024.**

VIII. Adempimenti preordinati alla compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre (1 aprile – 30 giugno 2022)

In vista della compilazione della prossima dichiarazione di rimborso riguardante il secondo trimestre solare dell’anno 2022, e in particolare della colonna “**KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)**” del Quadro A-1 della medesima, si segnala quanto segue: l’esercente attività di trasporto procederà all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (contaore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 o

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI**Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici**

comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data, tenendo conto delle indicazioni riportate in premessa.

Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l'esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall'inizio della giornata del 22 aprile 2022.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

ALLEGATI: 1

ALLEGATO 1

Stato Membro di appartenenza	Ufficio delle Dogane competente	Indirizzo Ufficio delle Dogane
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania		
Belgio	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia		
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro	Gorizia	Via Trieste, 301 34170 Gorizia
Croazia		
Grecia		
Malta		
Danimarca	Pavia	Via Veneroni, 18 27100 Pavia
Finlandia		
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	Roma 1	Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria		
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Torino	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Irlanda del Nord		
Bulgaria	Udine	Via Gorgi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.